



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Dichiarazione di successione: ultime sentenze

Autore: Redazione | 22/10/2020



*Leggi le ultime sentenze su: presentazione della dichiarazione di successione; acquisto della qualifica di erede; notifiche delle cartelle di pagamento.*

## Debiti tributari del de cuius

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, anche antecedentemente alla rinuncia, Equitalia avesse titolo per l'iscrizione ipotecaria nei confronti del chiamato rinunciante all'eredità dopo l'iscrizione stessa).

**Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, n.15871**

## La presentazione della dichiarazione di successione

La **denuncia di successione** e il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio dichiarato, non comportano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, hanno solo scopo conservativo e rientrano, quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dalla legge. Infatti ai fini della **qualifica di erede** è necessario che venga effettuata l'accettazione espressa o tacita dell'eredità da parte del chiamato, non costituendo una forma di accettazione, la semplice presentazione della denuncia di successione, che invece è un mero adempimento di natura fiscale.

**Tribunale Catania sez. III, 06/05/2020, n.1476**

## La morte del contribuente e la dichiarazione di successione

La conoscenza dell'evento "morte del contribuente" da parte dell'Ufficio, avvenuta tramite un altro atto (la dichiarazione di successione) e non mediante la comunicazione degli eredi ex art.65 cit. D.P.R. n.600 del 1973 , determina che le

notifiche delle cartelle di pagamento sono affette da nullità, ove siano intestate non agli eredi impersonalmente e collettivamente, né personalmente, ma al contribuente ormai deceduto. Tuttavia, si tratta di nullità e non inesistenza con la conseguenza che il vizio di nullità può essere sanato ove la **consegna della cartella** abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato, in tal modo, il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, ai sensi dell'art.156, comma terzo, c.p.c..

**Comm. trib. reg. Cagliari, (Sardegna) sez. IV, 27/11/2019, n.730**

## **L'accertamento del titolo a succedere**

L'accoglimento della domanda di scioglimento della successione ereditaria presuppone l'accertamento del titolo a succedere vantato da parte attrice e da parte convenuta. Detto titolo, in caso di successione legittima, consiste negli allegati rapporti di parentela con il de cuius e va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, ovvero con il certificato di stato di famiglia integrale per uso di successione.

Di talché la domanda non può trovare accoglimento ove parte attrice non abbia tempestivamente provveduto alla prova richiesta, avendo omesso di depositare la semplice dichiarazione di successione, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai rapporti di parentela con il de cuius, o lo stato di famiglia (come nel caso concreto, ove il giudicante non condivide il diverso orientamento interpretativo secondo cui il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, dovrebbe essere specificamente provato tramite gli atti dello stato civile solo nel caso in cui il rapporto di parentela sia in contestazione).

**Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 27/03/2019, n.412**

## **Istanza di voluntary disclosure e dichiarazione di successione**

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di successione principale sia ritenuta incompleta, perché non vi sono indicati tutti i beni compresi nell'attivo ereditario, l'Ufficio può rettificare e liquidare la maggior imposta dovuta con un unico avviso entro due

anni dal **pagamento dell'imposta principale**. Dunque, l'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria non può essere assimilata alla dichiarazione di successione integrativa ed i due istituti sono distinti sia sotto l'aspetto del contenuto che della forma.

**Comm. trib. prov.le Torino sez. II, 13/07/2017, n.944**

## **La dichiarazione di successione e l'esistenza debiti deducibili**

La dichiarazione di successione non può considerarsi a priori esaustiva circa l'esistenza di debiti deducibili, posto che questa può essere dimostrata entro tre anni dall'apertura della successione e, per i debiti verso la p.a., entro sei anni dalla data di definitività del provvedimento amministrativo o giurisdizionale.

**Comm. trib. prov.le Milano sez. V, 18/02/2019, n.746**

## **L'istanza di accesso a voluntary disclosure**

La presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, non accompagnata da una spontanea regolarizzazione in termini di presentazione di dichiarazione integrativa o sostitutiva ai fini del tributo successorio, richiede l'intervento dell'Amministrazione finanziaria alla rettifica e liquidazione del dovuto in quanto la dichiarazione è da considerarsi omessa. (Nella specie, l'Ufficio riscontrava che le attività detenute all'estero, per le quali si era fatta richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, non erano state indicate nelle dichiarazioni di successione, né l'erede aveva provveduto ad integrare le dichiarazioni con i dati relativi alle attività bancarie detenute all'estero).

**Comm. trib. prov.le Milano sez. III, 14/02/2019, n.623**

## **Imposta di successione e delazione**

# ereditaria

In tema di imposta di successione, ove venga presentata, ai sensi degli artt. 28, comma 6, e 33, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990, dichiarazione integrativa o sostitutiva, che si rende necessaria solo in presenza di un evento che abbia modificato la delazione ereditaria, incidendo quantitativamente sull'asse, il termine di decadenza triennale del **potere accertativo dell'Ufficio** decorre dalla data di presentazione della stessa, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di dichiarazione meramente modificativa, che non può riguardare dati incidenti sulla devoluzione d'eredità, e nella quale detto termine di decadenza decorre dalla presentazione dell'originaria dichiarazione di successione.

**Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, n.31729**

## **Modifica e ritrattazione della dichiarazione di successione**

La dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell'art. 31 del d.lgs. n. 346 del 1990 - la cui inosservanza può comportare solo l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e ss. -, purché prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta: ne deriva che, in tale arco temporale è, fra l'altro, consentito al contribuente correggere la dichiarazione stessa, per adeguarla ai criteri legali di valutazione cd. automatica (art. 34, commi 5 e ss., del detto d.lgs.), e l'Ufficio deve tenere conto della modifica, apportata uniformandosi ai parametri legali, in quanto il dichiarante non può essere assoggettato ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico.

**Cassazione civile sez. trib., 11/05/2018, n.11526**

## **La rettifica della dichiarazione di successione affetta da errore**

La dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore (di fatto o di diritto) commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del D.P.R. n. 600/1973 è in

linea di principio emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Ciò in quanto la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'"iter" procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria.

La **possibilità di rettifica della dichiarazione** non incontra limiti nella sua natura di dichiarazione costituendo anche quella di successione un momento dell'iter procedimentale, finalizzato all'accertamento dell'**obbligazione tributaria** ed esaurendosi anch'essa in una mera esternazione di scienza o di giudizio; l'emendabilità e la ritrattabilità di tale dichiarazione sono sottratte al termine fissato per la dichiarazione medesima perché attengono alle modalità di adempimento di un obbligo e non all'esercizio di un potere, con la conseguenza che il mancato rispetto non inciderà sull'efficacia della dichiarazione. Infatti, il momento procedimentale si conclude con l'emissione, da parte dell'ufficio, dell'atto impositivo, sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione, dopo tale momento, l'esigenza che dalla dichiarazione non derivi l'assoggettamento del suo autore ad oneri diversi e più gravosi di quelli che a legge pone a suo carico, potrà ricevere tutela solo nel processo tributario e secondo le regole di esso.

Inoltre, la **dichiarazione di successione** è emendabile finché non interviene un avviso di accertamento di maggior valore, precisandosi che la facoltà di ritrattare e modificare la dichiarazione può bensì essere esercitata dal contribuente anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 346/1990, ma con effetti diversi a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa: nel primo caso, infatti, l'ufficio è tenuto a rispettare le **risultanze della correzione**, fermo restando l'esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, ma con onere della prova a suo carico, mentre nella seconda ipotesi, pur non potendo considerarsi precluso l'**esercizio della facoltà di correzione**, quest'ultima, venendo necessariamente ad operare in sede contenziosa, pone a carico del contribuente tutti gli oneri di dimostrazione sulla correttezza della rettifica proposta.

**Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. I, 06/02/2018, n.490**